

ROBERTO BIN
MARCO BOMBARDELLI
PAOLO CARTA
FULVIO CORTESE
GIANMARIO DEMURO
VINCENZO DESANTIS
LOREDANA GIANI
GIOVANNI MARIA FLICK
MAURIZIO FLICK
GIUSEPPE PIPERATA
PIER LUIGI PORTALURI

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

F
M
E
S
I
S

ISTITUZIONI SELVAGGE?

A CURA DI
FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

Mimesis

ISTITUZIONI SELVAGGE?

a cura di Fulvio Cortese e Giuseppe Piperata

"Istituzioni selvagge?" è il frutto di una riflessione svolta dall'unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia. Il testo riunisce alcune delle riflessioni svolte in due specifici seminari, allo scopo di indagare il ruolo ambiguo che oggi svolge il riferimento alla selva: come luogo da tutelare e riprodurre; come metafora di un disordine disorientante; come occasione per una nuova razionalità.

EDITORE

Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE

Dicembre 2022

ISBN

9788857595917

DOI

10.7413/1234-1234012

STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006
Jlannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2022 Mimesis Edizioni

Immagini, elaborazioni grafiche e testi

© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con

Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).

Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

Ogni volume della collana è sottoposto alla revisione di referees scelti tra i componenti del Comitato scientifico.

Le immagini riprodotte a pagine 13, 73 e 105 sono rielaborazioni grafiche di lavori di F. Cortese (linoleografie). Per le altre immagini contenute in questo volume gli autori rimangono a disposizione degli eventuali aventi diritto che non sia stato possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA. Ripensare la "selva". Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre (coordinamento), Università Iuav di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Padova.

DIRETTA DA

Sara Marini

Università Iuav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna

Università degli Studi di Genova

Malvina Borgherini

Università Iuav di Venezia

Marco Brocca

Università del Salento

Fulvio Cortese

Università degli Studi di Trento

Massimiliano Giberti

Università degli Studi di Genova

Stamatina Kousidi

Politecnico di Milano

Luigi Latini

Università Iuav di Venezia

Jacopo Leveratto

Politecnico di Milano

Mario Lupano

Università Iuav di Venezia

Micol Roversi Monaco

Università Iuav di Venezia

Valerio Paolo Mosco

Università Iuav di Venezia

Giuseppe Piperata

Università Iuav di Venezia

Alessandro Rocca

Politecnico di Milano

Σ I
Y U
L A
V A
Δ V

6—12 SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
FULVIO CORTESE, GIUSEPPE PIPERATA

DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA

14—29 LA SELVA DEL DIRITTO TRA
COMPLESSITÀ, DISORDINE E NUOVE
CERTEZZE. LE COMPLESSE
EVOLUZIONI DELLE FONTI DEL
DIRITTO AMMINISTRATIVO
LOREDANA GIANI

30—39 I DIRITTI DELLA NATURA
GIANMARIO DEMURO

40—49 *LICHTUNG UND LICHTMENSCHEN*. IL
DIRITTO SELVAGGIO TOTALMENTE
ALTRO
PIER LUIGI PORTALURI

50—65 *THE CALL OF THE WILD*. DALLA
PROTEZIONE DELLA *WILDERNESS* AL
REWILDING
PAOLO CARTA

66—71 CONCLUSIONI
ROBERTO BIN

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

74—83 L'ALGORITMO D'ORO E LA TORRE DI
BABELE
GIOVANNI MARIA FLICK

84—93 TUTELA COSTITUZIONALE E CAUSE
CLIMATICHE: NUOVE FRONTIERE PER
LA TUTELA AMBIENTALE?
MAURIZIO FLICK

94—104 CONSIDERAZIONI SUL *RICHIAMO
DELLA FORESTA*, A PARTIRE DALLA
LETTURA DI DUE LIBRI RECENTI
MARCO BOMBARDELLI

POSTILLA

106—120 LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41
DELLA COSTITUZIONE: UN'ANALISI IN
BONAM PARTEM
VINCENZO DESANTIS

122—126 BIBLIOGRAFIE

SELVAGGIO E SELVATICO NEL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

FULVIO CORTESE
GIUSEPPE PIPERATA

Questo volume raccoglie alcuni dei contributi presentati in due diversi seminari, tenutisi, rispettivamente, il 18 giugno 2021 (*Istituzioni selvagge? Il governo della cosa pubblica e della natura, tra rischi e opportunità*), e il 3 dicembre 2021 (*Il richiamo della foresta. Tra garanzie costituzionali e transizione ecologica*), quali momenti di riflessione dell'Unità di ricerca attiva presso l'Università IUAV di Venezia (responsabile Prof.ssa S. Marini), nell'ambito del progetto PRIN Call 2017, settore SH2, *SYLVA - Ripensare la «selva». Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità* (responsabile Prof. Claudio Cerreti, Università di Roma Tre). Il progetto di ricerca è molto ambizioso, poiché parte da un dato prima acquisito come scontato, ma poi messo in discussione alla luce di diverse rappresentazioni fattuali offerte dall'attualità, il tutto con l'obiettivo di trovare un nuovo punto di equilibrio nel rapporto tra umano e selvaggio, tra naturale e artificiale. Il dato acquisito è costituito dalla selva, vista come foresta, giungla, bosco, ecosistema, natura spontanea, spazio dis-ordinato e collocato ai margini e fuori dall'ambiente umano, che precede la *civitas* e le sue istituzioni. L'attualità, tuttavia, sempre più spesso registra dinamiche poco corrispondenti a quanto dato per scontato, ossia la presenza frequente di innesti selvatici nei contesti urbani dovuti a cause differenti, il conseguente assottigliamento del confine tra naturale e artificiale, la replica di contesti selvaggi lì dove dovrebbero trovarsi, invece, rapporti normati e ordinati. Questa situazione, come è immaginabile, crea nuovi conflitti tra umano e naturale, i quali, pertanto, richiedono nuovi modelli di composizione. E determina anche un cambiamento dello statuto della selva, oggi non più estranea alla dimensione spaziale dell'uomo, ma con questo destinata a convivere anche nei suoi ambienti artificiali. Da qui, quindi, l'esigenza di *ripensare* la selva.

La ricerca – e non poteva essere diversamente considerato il tema – ha un taglio interdisciplinare, e tra le diverse discipline di analisi non poteva mancare quella giuridica. Del resto, anche la selva ha le sue leggi e non è del tutto anarchica. Essa è affidata ad un sistema che darwinianamente trova nella prevalenza della forza e nella esigenza di sopravvivenza i suoi motori evolutivi. Si tratta di una legge del tutto distante, separata e alternativa rispetto alla legge dell'uomo e dei suoi spazi, frutto di un ordine spontaneo e non voluto, naturale e non artificiale. O almeno così tale distinzione ci è stata da sempre rappresentata, secondo una comune opinione che – come scrive Natalino Irti, criticandone il fondamento (*L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari 2013) – vede contro il diritto *posto* (il diritto positivo) levarsi il diritto *op-posto* (il diritto di natura), seguendo una dinamica dicotomica e a volte conflittuale. Una dicotomia, questa, che è anche distanza, tra l'uomo inteso come soggetto e la natura che, invece, con la sua oggettività, si impone al diritto, condiziona le istituzioni, pur rimanendone fuori, estranea.

Il presente, tuttavia, mostra diversi segnali che suggeriscono un *ripensamento* della selva a proposito delle considerazioni appena riportate e nel tempo consolidate. La natura selvatica sta assumendo una nuova dimensione rispetto al diritto, meno oggettiva e più soggettiva. Significativi al riguardo sono, ad esempio, quei processi di personificazione giuridica di risorse naturali, come ghiacciai, fiumi, foreste, portati avanti anche nella prospettiva di intensificarne gli scenari di protezione. In Colombia, la Corte suprema di giustizia (cfr. sent. 1° dicembre 2020, n. 10716) ha dichiarato il *Parque nacional natural de los nevados* soggetto di diritto, titolare di un proprio diritto alla vita, alla salute e all'ambiente sano, imponendo, di conseguenza, alle istituzioni pubbliche un corrispondente obbligo

giuridico di adottare piani di protezione speciali e integrali. Lo stesso sta avvenendo, oltre che per gli ecosistemi, anche per quanto riguarda gli animali, e ciò spiega alcune innovazioni legislative che, nel caso italiano, hanno interessato perfino l'assetto tradizionale dei principi fondamentali della nostra Costituzione (M. Delsignore, A. Marra, M. Ramajoli, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2022, 1 ss.).

Ci troviamo dinanzi a profondi cambiamenti nel modo in cui il diritto si appropria al selvaggio o, per usare le parole di Irti, dell'uso giuridico della natura. Non più un assetto binario tra la soggettività dell'uomo e la oggettività della natura, ma un contesto integrato, regolato, promosso nel quale far convivere i due elementi sulla base di nuove alleanze ed equilibri. Ne viene fuori un diritto della selva più rafforzato, più protagonista. È presto per provare a definirne con esattezza i confini e i tratti più caratteristici, ma non si può non essere d'accordo con Cormac Cullinan quando afferma che “qualsiasi cosa sia, il diritto di ciò che è selvatico, il *wild law*, sta emergendo improvviso su tutto il pianeta” (C. Cullinan, *I diritti della natura*, 2012, 13). Ma non c'è solo la selva come fonte del diritto o come suo contenuto specifico. La natura selvaggia – come messo bene in evidenza dal recente libro di Yan Thomas e Jacques Chiffoleau, *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò, Macerata 2020 – è anche fattore politico e opera come un vero e proprio sistema istituzionale. Sotto questa luce, la natura non è (solo) lo spazio selvaggio che si impone al diritto, ma corrisponde (anche) ad un meccanismo istituzionale prodotto dal diritto per realizzare determinati scopi. Dai romani in poi, i giuristi e i legislatori (e non solo) si sono serviti della natura come strumento per intervenire sulla società e indirizzarne sviluppo e cambiamenti.

In questo modo, la natura è stata istituzionalizzata, diventando anche essa istituto giuridico: non più estranea al diritto e alle istituzioni, ma istituzione a sua volta ed elemento che – ora come metafora, ora come fattore politico – influenza le nostre istituzioni pubbliche. Una prospettiva, quest'ultima, che impone un *ripensamento* della selva e dei rapporti di questa con l'uomo e soprattutto anche con la tecnica, a partire dal significato che, oggi, si può dare al concetto di naturalità contrapposto a quello di artificialità.

È stata questa la chiave di lettura offerta ai giuristi che hanno partecipato ai due seminari sopra ricordati e i cui contributi sono contenuti nel presente *Volume*.

La prima parte del testo, in particolare, riordina le principali tracce della discussione svoltasi nel primo seminario. La seconda, invece, ospita le presentazioni degli Autori di due opere recenti (G.M. Flick, M. Flick), effettuate durante il secondo incontro e qui corredate dall'intervento di commento di uno dei discussant intervenuti per l'occasione. A chiusura del libro, quale Postilla, è proposta una breve osservazione sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, approvata con l. cost. n. 1/2022 e tesa a dare una rinnovata visibilità testuale ai valori ambientali. Lo spirito che anima gli scritti si alimenta dell'*ambiguità costitutiva* che il riferimento alla selva può dimostrare con riguardo a specifiche evoluzioni dell'ordinamento giuridico.

Per un verso si tratta di un rinvio in tutto e per tutto metaforico, capace di evocare un paradigma di disordine: di rottura, cioè, di categorie e assetti normativi e istituzionali consolidati a favore di un percorso di dis-organizzazione o di ri-organizzazione. Questo, lungi dal costituire l'anticamera di un assetto propriamente anarchico, prefigura spesso l'affermazione di un equilibrio nuovo (a volte positivo, a volte negativo), che si fa strada attraverso un lessico e prassi

operative risolutamente sfuggenti, alla stessa stregua di una vegetazione parassitaria. La traiettoria in esame è bene testimoniata dai saggi di Loredana Giani e Pier Luigi Portaluri, che sviluppano criticamente questa ispirazione sul crinale dei rapporti, rispettivamente, tra potere legislativo e potere esecutivo e tra potere legislativo e potere giudiziario.

Per altro verso la selva è direttamente utilizzata anche quale determinazione onnicomprensiva della dimensione naturale, intesa come oggetto di garanzia giuridica e, simultaneamente, come cornice idonea a limitare, a orientare l'azione delle autorità pubbliche. La selva assume il ruolo di un orizzonte costituzionale che trascende l'idea della protezione di singole risorse ambientali e che si spinge all'affermazione di un modello di convivenza *tout court*, alternativo e “sostenibile”. Di ciò si è occupato specialmente Gianmario Demuro, ma nella medesima orbita vanno lette le meditazioni di Giovanni Maria Flick e di Maurizio Flick.

L'accostamento di questi due distinti modi di rifarsi alla selva – che si possono a loro volta correlare ai tanti ragionamenti che la dottrina giuridica ha svolto da tempo sulle politiche di semplificazione normativa e amministrativa, o sulle connotazioni adattive e sistemiche del diritto ambientale e delle ridondanze che l'assunzione cosciente di quelle connotazioni può avere su tutta la configurazione del diritto delle amministrazioni pubbliche (sono interessanti, sul punto, le annotazioni di Marco Bombardelli e di Vincenzo Desantis) – non è soltanto funzionale a dare ulteriore risalto a note acquisizioni scientifiche e normative in tema di governo della complessità o di transizione ecologica. È un accostamento, viceversa, capace di rivelare che sia il confronto con l'immaginario che la nozione della selva sollecita, sia il richiamo della realtà naturale ed ecosistemica hanno una intrinseca forza argomentativa una

spiccata valenza paradigmatica (v. sul punto, il carotaggio che ha compiuto Paolo Carta in ordine alla diffusione, dapprima nel contesto nordamericano, quindi in quello globale, dell'idea della *wilderness* come pietra angolare per la costruzione socio-politica).

Quel richiamo, in altri termini, opera soprattutto sul piano euristico e permette di rivelare opportunità ricostruttive di taglio assai generale o, all'opposto, di evidenziare i limiti, o i rischi, di alcuni approcci interpretativi più puntuali ovvero di alcune declinazioni operative dell'assunzione presupposta di una prospettiva di lettura più ampia. È questa la ragione per la quale (come avverte Roberto Bin) la selva e il diritto selvaggio che da essa può ricavarsi vanno maneggiati con cura.

Ma c'è un'altra caratteristica interessante nell'*appello alla selva*: in entrambe le situazioni (la selva come canone rappresentativo del disordine; la selva come simbolo del predominio della lente ecosistemica) si può constatare un'oscillazione costante, ma decisiva. Da un lato emerge ciò che può farsi *selvaggio* nel senso più comune dell'attributo, e in un'accezione per così dire disorientante e lacerante della selva. Dall'altro si intravede ciò che può soltanto qualificarsi come *selvatico*, in una proiezione finalizzata a facilitare una maggiore naturalezza nell'approccio, scientifico come pratico. È come se la riflessione prodotta dal ricorso alla selva (come idea-guida o come oggetto di studio) invitasse il giurista a trovare il giusto mezzo tra la coltivazione tradizionale di un rassicurante e saldo *esprit de géométrie* e la compagnia occasionale di un più delicato, e talvolta in parte ingannevole, *esprit de finesse*.

La coscienza della selva, in definitiva, può essere, paradossalmente, guida e anticorpo, tanto più dinanzi a interrogativi che, tentati dalla nostra istintiva propensione a "uscire dal bosco", potremmo liquidare fin troppo facilmente.

DIRITTO SELVAGGIO E DIRITTO DELLA SELVA



*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2022
da Digital Team – Fano (PU)*